

## **CAPITOLATO SPECIALE**

### **PER LA FORNITURA DI MATERIALI, ATTREZZATURE E MINUTERIE VARIE PER LAVORAZIONI DI OFFICINA, PER DODICI MESI**



#### **ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO**

La gara ha per oggetto la fornitura, in tre lotti da aggiudicare singolarmente, di materiali, attrezzature e minuterie varie per le lavorazioni di officina, compresi nelle seguenti voci:

- 1° LOTTO: fornitura di prodotti chimici, di pulizia e sigillanti.  
2° LOTTO: fornitura di arredi e attrezzature e utensileria d'officina.  
3° LOTTO: fornitura delle seguenti voci d'officina
- minuterie metalliche
  - cablaggi elettrici
  - materiali abrasivi
  - bulloneria e viteria
  - tubazioni e raccorderia per circuiti aria compressa
  - tubazioni e raccorderie per circuiti frenanti
  - tubazioni e boccole per oleodinamica
  - materiali di consumo per saldatori
  - lampade per autoveicoli.

Gli importi complessivi disponibili per i suddetti lotti sono pari a:

- 1° LOTTO: € 30.000,00 oltre IVA  
2° LOTTO: € 22.000,00 oltre IVA  
3° LOTTO: € 33.000,00 oltre IVA

Ai fini della formulazione dell'offerta economica, i concorrenti dovranno prendere visione dei relativi listini AMAT, che rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto. Si precisa che relativamente al lotto 2, il listino AMAT coincide con il listino ufficiale utensileria USAG 57/2016,

Sede Legale ed Amministrativa: Via Roccazzo, 77 ~ 90135 Palermo ~ Tel. 091.350.111 ~ Fax: 091.224563 ~ [amat@amat.pa.it](mailto:amat@amat.pa.it) ~ [amat.seggen@pec.it](mailto:amat.seggen@pec.it)  
scontato del 10% per l'attrezzatura e gli utensili pneumatici e con il listino 2016 della De Walt scontato del 5% per gli elettro utensili. La visione di detti listini dovrà essere effettuata presso l'Area Acquisti e Magazzino dell'AMAT- Via Roccazzo n.77 – Palermo, tutti i giorni esclusi il sabato e la domenica, dalle ore 9,00 alle ore 13,00. (tel. 091 350409-350288 mail: [r.seidita@amat.pa.it](mailto:r.seidita@amat.pa.it)).

## **ART. 2 DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto avrà la durata di mesi dodici a partire dalla data del primo ordinativo e, comunque, fino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

## **ART. 3 CARATTERISTICHE E REQUISITI DEI MATERIALI**

### Bulloneria, viteria e minuteria metallica

La bulloneria e viteria deve avere classi di resistenza così come indicate nell'elenco dei materiali in gara, secondo il sistema di classificazione riportato nella norma UNI EN 20898, parte 1°, e deve avere filettatura metrica ISO a profilo triangolare, secondo la normativa UNI 4536-64. I rivestimenti protettivi devono essere realizzati secondo la normativa UNI 3740, parte 6°.

La minuteria metallica deve essere fornita con rivestimento zincato bianco o cadmiato giallo nel rispetto delle rispettive tabelle di appartenenza UNI.

### Cablaggi elettrici

I fili elettrici devono avere buone caratteristiche di flessibilità e devono essere rivestiti con guaina in PVC autoestinguente. Le guaine isolanti termoretraibili da utilizzare per l'isolamento elettrico delle guarnizioni devono essere di tipo autoestinguente.

I tubi corrugati polyflex per il cablaggio dei cavi elettrici sugli autoveicoli devono essere in possesso delle seguenti caratteristiche minime:

• carico unitario di snervamento	35	N/mm <sup>2</sup>
• allungamento a snervamento	9	%
• carico unitario di rottura	40	N/mm <sup>2</sup>
• allungamento a rottura	100	%
• resistenza a 0° C	3	Kj/m <sup>2</sup>
• duttilità a 20° C	3	Kj/m <sup>2</sup>
• resistività elettrica	10	Ohm cm
• resistenza superficiale	10	Ohm
• rigidità elettrica (spessore 1 mm)	20	Kv/mm
• campo termico di utilizzo	da -40 a +120° C	

Le guaine per la protezione dei cavi devono avere almeno una resistenza alla temperatura da -55° C a +135° C.

### Materiali abrasivi

I dischi da sbavo e da taglio devono riportare, oltre alla data di fabbricazione, anche la data di scadenza che non deve essere superiore a tre anni dalla data di fabbricazione.

Sia i dischi che le mole devono essere resinati e retinati, devono portare le marcature e il codice di sicurezza riportati nelle normative UNI EN - 68 e UNI ISO 525.

#### Utensili a mano

I cacciaviti devono essere costruiti in acciaio speciale legato o al molibdeno, con punta sabbiata e manico antiurto rispondenti alle norme UNI di riferimento riportate nel decreto ministeriale n.358 del 16 marzo 1994.

Le chiavi ed utensili a mano devono essere in acciaio legato con teste nichelate lucide e devono rispondere alle norme metriche UNI di riferimento riportate nello stesso decreto ministeriale.

#### Utensili per macchine operatrici

Gli utensili devono essere costruiti in acciaio super rapido e al cromo molibdeno.

#### Arredi ed attrezzature di officina

Gli arredi devono essere in lamiera di acciaio verniciata con ottima resistenza agli agenti chimici ed atmosferici. Le attrezzature devono riportare le specifiche ed i carichi di esercizio sia sulle confezioni che stampigliate sugli attrezzi stessi. Devono inoltre essere costruite secondo le norme antinfortunistiche e secondo le specifiche costruttive ISO e UNI:

#### Tubazioni e raccorderia per circuiti di aria compressa

Le tubazioni devono essere, secondo l'uso cui sono destinate, in PVC, RILSAN o POLIURETANO con pressioni minime di esercizio di 16 BAR, i suddetti tubi devono essere marcati PA 11 RILSAN ARIA e devono riportare sia la dimensione esterna che il diametro interno.

I raccordi distinti per impianti di aria compressa officina ed impianti pneumatici autobus devono essere in ottone OT 58 UNI 5705 con filettatura gas cilindrica UNI ISO 228/1.

I primi devono garantire pressioni di esercizio non inferiore a 35 BAR con resistenza alle temperature comprese tra -40° C e +120° C e devono assicurare l'innesto di tubazioni in pressione con portata minima di 2000 lt/min. alla pressione minima di 6 BAR, mentre per quanto attiene i secondi devono garantire pressioni di esercizio non inferiori a 18 BAR.

#### Utensileria elettromeccanica

Deve essere costruita nel rispetto delle norme CEI, assicurando in particolare il rispetto delle seguenti specifiche:

- carcasse e materiale isolante
- interruttore di sicurezza
- filo antiattorcigliamento.

#### Tubazioni e raccorderia per circuiti frenanti

Le tubazioni devono essere in poliammide 11 (RILSAN), devono essere marcati PA 11 RILSAN e devono riportare sia la dimensione esterna che il diametro interno.

I raccordi devono essere costruiti in ottone OT 58 e devono essere utilizzabili alle seguenti condizioni di esercizio:

- pressione non inferiore a 50 BAR
- temperatura utilizzo compresa tra -40° C e + 100° C.

#### Tubazioni SAE 100 R2T/2SN per oleodinamica

Le tubazioni idonee per i sistemi idraulici a media pressione devono essere in gomma sintetica resistente agli oli con n.2 trecce di rinforzo in acciaio ad alta resistenza e ricoperte in gomma sintetica nera resistente alle abrasioni, agli oli, ai carburanti ed agli agenti atmosferici con temperature di esercizio comprese tra -40°C e +100°C; le boccole a pressare devono essere in acciaio al carbonio idonee alla tubazione.

#### Prodotti chimici, di pulizia e sigillanti

I prodotti chimici devono riportare sulle etichette le caratteristiche tecniche, le norme di utilizzazione e/o ogni informazione circa la eventuale tossicità. Gli spray devono essere esenti da gas propellenti a base di cloro-fluoro-carburi (CFC). I prodotti per la pulizia devono essere biodegradabili in percentuale non inferiore al 90% e deve essere indicata sulle confezioni la miscelazione ottimale per consentire il miglior compromesso tra la buona resa ed i minimi livelli di inquinamento.

#### Materiali di consumo per saldatori

Gli elettrodi devono avere le caratteristiche prescritte dalle norme UNI 5132-74 e 7243-73.

I tubi in gomma per i cannelli di saldatura ad un solo gas devono rispettare le norme UNI 4414.

I tubi in gomma per i cannelli di saldatura a due gas devono rispettare le norme ISO 3821.

I fili per saldatura sotto gas devono avere le seguenti caratteristiche minime:

- carico di rottura 510 N/mm<sup>2</sup>
- limite di snervamento 430 N/mm<sup>2</sup>
- omologazione RINA.

#### Lampade per autoveicoli

Le lampade devono essere esclusivamente di primarie marche (PHILIPS, OSRAM, ILESA).

Sulle confezioni devono essere riportate le specifiche tecniche ed i riferimenti di omologazione.

## **ART. 4 DEPOSITO CAUZIONALE**

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire garanzia definitiva pari al 10% dell'importo della fornitura, fermo restando che, ***se in possesso della certificazione del sistema qualità aziendale conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000***, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/lec 17000, ***potrà ridurre l'importo della garanzia del 50%***, previa presentazione del certificato attestante il possesso del requisito richiesto.

Detta garanzia definitiva dovrà essere costituita a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da Società di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi dell'art.1 lett. c) della legge 10.06.82 n. 348. Tale garanzia dovrà, altresì, contenere le seguenti clausole:

- che la garanzia così costituita rimarrà vincolata fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali;
- che qualunque scadenza fissata deve intendersi tacitamente prorogata fino alla completa liberazione della ditta garantita dagli obblighi di contratto;
- che in caso di inadempimento della ditta aggiudicataria, l'Azienda di credito o la Società assicurativa che presta la cauzione si obbliga a versare le somme dovute all'Istituto Cassiere a semplice richiesta della stessa, altresì, rinunciando esplicitamente all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la ditta aggiudicataria fino alla scadenza contrattuale.

La garanzia definitiva sarà svincolata dietro richiesta scritta e dopo gli adempimenti di tutti gli obblighi contrattuali.

## **ART. 5 INVARIABILITA' PREZZI CONTRATTUALI**

I prezzi contrattuali, ottenuti dall'applicazione dello sconto unico sui prezzi del listino aziendale, resteranno fissi ed invariati per tutta la vigenza del contratto e non saranno in alcun modo e per nessun motivo suscettibili di revisione.

Nel caso in cui, in vigenza di contratto, si rendesse necessario acquistare materiale non compreso nel listino allegato, il relativo prezzo base verrà concordato tra le parti e sullo stesso verrà applicato lo sconto di aggiudicazione.

## **ART. 6 ORDINI INEVASI**

La Ditta aggiudicataria si obbliga a produrre, ad ogni fine mese, situazione degli ordinativi inevasi con indicata la previsione di consegna; la mancata produzione della situazione entro il giorno 5 del mese successivo comporterà l'applicazione di una penale forfettaria di € 100.

Le parti precisano espressamente e convengono che l'inadempimento dell'obbligazione, indicata nel comma che precede, costituisce grave inadempimento da parte della ditta appaltatrice e pertanto comporterà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, la risoluzione di diritto del presente contratto, con facoltà per AMAT di richiedere il risarcimento dei danni subiti e affidare in danno dell'aggiudicataria l'esecuzione della fornitura ad altra ditta.

## **ART. 7 SPESE**

I prezzi contrattuali sono comprensivi delle spese di trasporto, imballaggio e di qualunque altra spesa necessaria ad effettuare la consegna presso la rimessa aziendale oltre che di tutti gli adempimenti previsti nel presente capitolato.

## **ART. 8 TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA**

Il materiale sarà ordinato a mezzo lettera, anticipata via fax, entro e non oltre la scadenza naturale del contratto.

La consegna del materiale dovrà avvenire entro **15 giorni consecutivi** (sabato e festivi compresi) dalla data di ricezione dell'ordinativo.

Nei documenti di consegna, per ogni particolare, oltre ai codici originali del Produttore del materiale, dovrà essere indicato il corrispettivo codice di listino.

Nel prezzo della merce è sempre compreso il costo dell'imballaggio, il quale dovrà essere curato in modo da garantire la merce stessa da deterioramento durante il trasporto.

La merce deteriorata per negligente o insufficiente imballaggio potrà essere, a discrezione dell'Azienda, rifiutata a tutto danno del fornitore.

Le parti precisano espressamente e convengono che il termine di cui sopra è da considerarsi essenziale nell'interesse dell'AMAT, ai sensi e per gli effetti dell'art.1457 del codice civile. Pertanto se l'Azienda vorrà esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, ne darà notizia alla ditta aggiudicataria entro tre giorni. In mancanza, il contratto si intenderà risolto di diritto, con facoltà per l'Amat di richiedere il risarcimento dei danni subiti e affidare, in danno dell'aggiudicataria, l'esecuzione della fornitura ad altra ditta.

## **ART. 9 FATTURAZIONE**

Ogni fattura dovrà essere riferita solamente ad un singolo ordine, di cui dovrà riportare numero e data, e dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata "[amat.fatture@pec.it](mailto:amat.fatture@pec.it)".

Nel caso in cui una fattura riportasse particolari riferiti a più ordini, la stessa sarà contestata con le conseguenze di cui al successivo articolo 14.

## **ART. 10 LUOGO DI CONSEGNA**

La consegna del materiale dovrà avvenire presso i magazzini aziendali siti in Palermo - Via Roccazzo n. 77 (Passo di Rigano) dalle ore 8.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni escluso i festivi.

## **ART. 11 GARANZIA**

Il fornitore dovrà garantire i materiali forniti da eventuali difetti di fabbricazione, per un periodo di 24 mesi dalla data di effettiva consegna.

Entro 15 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della lettera AMAT, con cui si notifica-



Sede Legale ed Amministrativa: Via Roccamare, 77 ~ 90135 Palermo ~ Tel. 091.350.111 ~ Fax: 091.224563 ~ [amat@amat.pa.it](mailto:amat@amat.pa.it) ~ [amat.seggen@pec.it](mailto:amat.seggen@pec.it)  
no i difetti riscontrati, il fornitore è tenuto a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi.

## **ART. 12 COLLAUDI**

Il materiale consegnato sarà sottoposto a verifica da parte dei tecnici aziendali.

Il collaudo dei materiali non esonera comunque il fornitore dal correggere eventuali difetti ed imperfezioni, che non siano emersi al momento del collaudo e non solleva il fornitore dalla piena responsabilità relativa al materiale fornito.

Il fornitore ha l'obbligo di ritirare e di sostituire, a propria cura e spese, i materiali non accettati al collaudo entro 15 giorni solari dalla data della relativa comunicazione dell'AMAT da cui risulti l'avvenuto rifiuto.

Decorso tale termine, l'AMAT avrà la facoltà di spedire le merci in porto assegnato all'indirizzo del fornitore.

L'AMAT non risponde dei cali, furti e delle avarie durante la permanenza delle partite rifiutate, né dell'eventuale incendio.

Le parti precisano espressamente e convengono che l'inadempimento delle obbligazioni indicate nei commi che precedono, costituisce grave inadempimento da parte della ditta appaltatrice e pertanto comporterà, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile, la risoluzione di diritto del contratto, con facoltà per l'AMAT di richiedere il risarcimento dei danni subiti e affidare, in danno dell'agjudicataria, l'esecuzione della fornitura ad altra ditta.

## **ART. 13 PENALITA' ED ACQUISTO IN DANNO**

Salvo l'applicazione delle sanzioni previste per le infrazioni a norma di legge e di regolamento per il risarcimento dei danni, le trasgressioni alle prescrizioni di cui al presente capitolato sono punite con le seguenti penali:

### **1) Penali per ritardo sul termine di consegna**

Verrà applicata una penale nella misura dello 0,6% (zero virgola sei per cento) per ogni giorno solare di ritardo calcolato sul prezzo netto del quantitativo consegnato in ritardo, fermo restando quanto previsto al successivo punto 4), lett. a).

Si precisa che nel conteggio dei giorni di ritardo il mese di agosto sarà escluso.

Quando la penale applicata raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'AMAT si riserva la facoltà di rescindere il contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore. Ai fini dell'applicazione della penale la consegna dei materiali che siano stati respinti al collaudo AMAT sarà considerata non avvenuta.

Qualora detti ritardi dovessero assumere, per motivi non giustificati ed accettati dall'AMAT, rilevanza che comprometta l'attività di manutenzione, l'AMAT si riterrà libera di recedere dagli impegni assunti incamerando la cauzione definitiva.

### **2) Penalità per mancata consegna:**

Gli ordini che, senza alcun valido motivo, rimarranno parzialmente o totalmente inevasi dopo un periodo pari a due volte il limite di tempo contrattuale dalla data dell'ultimo ordine, saranno considerati dall'AMAT saldati al consegnato e verrà addebitata sull'inevaso la penalità massima sopraindicata del 10% (dieci per cento).

### **3) Modalità di applicazione delle penali**

Il valore delle penali sarà trattenuto dalle somme dovute al fornitore stesso per precedenti forniture eseguite e per quelle in corso e, ove mancasse il credito AMAT nei confronti del fornitore, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione definitiva.

Il fornitore, in quest'ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare, nel suo valore, la cauzione definitiva nel termine di 15 giorni da quello dell'invito, sotto pena di decadenza del contratto e della perdita della cauzione definitiva, la quale verrà incamerata senza bisogno di atti giudiziari.

La regolarizzazione delle eventuali penalità applicate verrà effettuata bimestralmente e sempre che l'importo complessivo sia superiore a € 10,00=.

### **4) Acquisto in danno**

Trascorse 24 ore dalla scadenza dei termini di consegna come sopra riportati, l'AMAT si riserva la facoltà di annullare gli ordini per la quota non evasa, ferma restando l'applicazione della penale, e di procedere all'acquisto in danno addebitando alla ditta inadempiente l'eventuale maggior costo.

## **ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La risoluzione opera di diritto, ai sensi dell'art.1456 del codice civile, nel caso di inadempimento delle obbligazioni assunte dalla ditta appaltatrice agli artt. 6, 11 e 12 del presente capitolato.

La risoluzione opera, altresì, di diritto, ai sensi dell'art.1457 del codice civile nel caso di mancata consegna nel termine essenziale di cui al precedente art.8.

Nei casi di risoluzione di cui sopra, l'Azienda si riserva il diritto di fare eseguire ad altra Ditta la fornitura in argomento a spese della Ditta aggiudicataria. In tal caso la cauzione verrà incamerata e l'Amat avrà diritto di agire per il risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione del contratto e per l'affidamento della fornitura ad altra ditta.

## **ART. 15 PAGAMENTO**

Il pagamento, se non diversamente ed espressamente concordato nel contratto, avuto in ogni caso riguardo alla corretta prassi commerciale, avverrà a gg.30 dalla data di arrivo della fattura ed in presenza di attestazione, da parte della Direzione competente dell'Azienda, di avere ricevuto la fornitura e di averla riscontrata conforme alla richiesta e sarà effettuato, a mezzo bonifico sul conto corrente bancario o postale, che sarà dalla Ditta comunicato all'atto dell'aggiudicazione definitiva, unitamente alle generalità e codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto.

Si precisa che dal bonifico, ove l'importo superi € 500,00, la Banca sottrarrà la commissione



*Sede Legale ed Amministrativa: Via Roccazzo, 77 ~ 90135 Palermo ~ Tel. 091.350.111 ~ Fax: 091.224563 ~ [amat@amat.pa.it](mailto:amat@amat.pa.it) ~ [amat.seggen@pec.it](mailto:amat.seggen@pec.it)*  
prevista dagli accordi interbancari.

In caso di ritardo dei pagamenti, se non diversamente ed espressamente concordato nel contratto, saranno riconosciuti gli interessi moratori, in conformità a quanto previsto all'art.5 del D.Lgs. n.231/2002.

In caso di contestazione/i della fattura, il termine di cui sopra verrà automaticamente interrotto per tutto il periodo intercorrente dalla data di contestazione da parte dell'AMAT ed il pervenimento della rettifica contabile.

## **ART. 16 VARIAZIONE IMPORTO CONTRATTUALE**

La ditta riconosce all'Azienda il diritto di modificare entro la scadenza naturale del contratto l'importo globale entro il quinto, in più o in meno, della fornitura prevista in contratto, rimanendo invariati i prezzi singoli offerti.

## **ART. 17 SPESE CONTRATTUALI**

Spese contrattuali inerenti e conseguenti alla gara: imposta di registro, bolli, compenso all'Ufficiale rogante, di eventuali perizia e collaudo, ecc., tutte incluse e nessuna esclusa, sono a carico della ditta aggiudicataria.

## **ART. 18 I.V.A.**

I.V.A. a carico di questa Azienda mentre ogni altro onere fiscale è a carico della ditta fornitrice.

## **ART. 19 FORO COMPETENTE**

Per ogni eventuale controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Palermo.

## **ART. 20**

Ai fini del presente contratto la Ditta aggiudicataria è unica responsabile del rispetto degli obblighi contrattuali ed in particolare dei termini di consegna.

Allo scopo del rispetto di detti termini di consegna e di applicazione delle penali contrattuali, nessuna eventuale giustificazione può essere addotta all'AMAT per comportamenti riconducibili alle sue fonti di approvvigionamento di materiale.

## **ART. 21**

## **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)**

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art.7 del D.Lgs. n.626/1994 e s.m.i., vista la determinazione dell'Autorità dei LL.PP. n. 3/2008, precisa che **non è stato predisposto** il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto dell'appalto, **non** si sono riscontrate interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

Gli oneri relativi **risultano essere pari a zero** in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

### **ART. 22**

#### **TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 la ditta aggiudicataria si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le sopra citate ipotesi di risoluzione del contratto previste al superiore art. 14 l'AMAT, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 8 - 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione d'aggiudicazione definitiva gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
4. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 - 3° periodo della Legge 13 agosto 2010 n.136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
5. Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'AMAT e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.